



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/07/2006

=====

ADDI' 11/07/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DI STEFANO	Marco	Assessore
		Vice			
POMPLI	Massimo	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	DANUCCI	Raffaello	"
CIANI	Fabio	"	ROJANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	francesco	"	VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUP:

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DE ANGELIS - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 413

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza".

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza".



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali;



VISTI l'articolo 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo ¹¹⁷ ~~articolo~~ 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004) che istituisce il fondo sociosanitario regionale per la non autosufficienza;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2005, n. 17 concernente "Adozione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2006-2008, di seguito denominato DPEFR 2006-2008;

PRESO ATTO che all'interno del DPEFR 2006-2008, tra le priorità d'intervento nell'ambito delle politiche sociali è inserita la disciplina del fondo per la non autosufficienza;

RITENUTO pertanto di proporre nuove disposizioni per regolare gli interventi in favore dei soggetti non autosufficienti e quindi di sostituire le disposizioni di cui al citato articolo 55 della l.r. 11/2004;

VISTA la relazione dell'Assessore alle Politiche sociali, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTO il testo della proposta di legge formulata dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi, in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

ESPERITA la procedura di concertazione;

ACQUISITO il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2006;

all'unanimità

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Lino...

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza", composta di n. 8 articoli e di una relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 413 *leg*
DEL 11 LUG. 2006



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA”

P. Marrazzo
Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

R.



ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione con la presente legge, in armonia con le disposizioni di cui al capo III della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di potenziare il sistema di protezione sociale di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modificazioni, mediante una maggiore e più efficace tutela delle persone anziane, disabili o, comunque, non autosufficienti e delle relative famiglie, istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 2

(Destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, si considera non autosufficiente la persona anziana, il disabile o qualsiasi altro soggetto che, anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo, è effettuata sulla base dei criteri e secondo le modalità previsti per le valutazioni finalizzate all'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare e alle residenze sanitarie assistenziali.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Per



ART. 3

(Interventi e servizi finanziati con il fondo)

1. Sono finanziati con le risorse del fondo:

- a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;
- b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
- c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;
- d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
- e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
- f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell'operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare;
- g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani e dei disabili non autosufficienti.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 4

(Indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi)

1. La Regione in coerenza con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale, stabilisce, con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di servizi sociali:

- a) le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate in relazione ai differenti livelli di disabilità;
- b) i criteri e le modalità per regolamentare l'accesso alle misure assistenziali, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell'assistito;
- c) gli obiettivi e le priorità d'intervento;
- d) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo tra gli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996;
- e) le linee guida per la formulazione dei piani distrettuali di cui all'articolo 5 e per la relativa attuazione;
- f) le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del fondo assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 5

(Piano distrettuale per la non autosufficienza)

1. Gli interventi ed i servizi di cui all'articolo 3 sono inseriti in un documento denominato piano distrettuale per la non autosufficienza, adottato, in conformità agli indirizzi della Regione, dai comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996 e dal Comune di Roma con le stesse modalità seguite per l'adozione dei piani di zona distrettuali di cui all'articolo 51 della medesima legge regionale, coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali, la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla l.r. 36/2003, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 328/2000.

2. Il piano di cui al comma 1 individua:

- a) gli interventi e i servizi da realizzare;
- b) le modalità organizzative e le risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli interventi e dei servizi;
- c) le forme di concertazione e di raccordo con le aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti pubblici e privati.

3. I comuni capofila degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996 e il Comune di Roma presentano entro il 15 novembre dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una rendicontazione sui servizi e gli interventi finanziati con le risorse del fondo, pena la mancata erogazione del fondo nell'anno successivo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 6

(Piano di intervento personalizzato)

1. Il servizio sociale del comune di residenza, in relazione alle particolari esigenze dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, predisponde, in collaborazione con il medico di base e con le strutture che effettuano le valutazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo nonché con il coinvolgimento dell'assistito e dei suoi familiari, un piano di intervento personalizzato nel quale sono individuati:

- a) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, nonché la loro cadenza e durata;
- b) le figure professionali da impegnare con particolare rispetto per la volontà del soggetto e dei suoi familiari;
- c) il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di Euro 12 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel seguente modo:

- a) in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 mediante utilizzazione delle dotazioni finanziarie di cui al capitolo di spesa n. H41550 e di cui al capitolo T27501, lettera __ dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale;
- b) in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2006 si provvede mediante utilizzazione della dotazione finanziaria di cui al capitolo di spesa n. H41550 e della somma di euro 4.000.000,00 proveniente dalla riduzione dello stanziamento di cui all'UPB T25.

3. Il capitolo di spesa n. H41550 denominato "Fondo sociosanitario regionale per la non autosufficienza" assume la seguente nuova denominazione: "Fondo regionale per la non autosufficienza".

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il progressivo afflusso al fondo di ulteriori risorse costituite da:

- a) quote del fondo sanitario regionale;
- b) risorse statali finalizzate;
- c) risorse provenienti dalla fiscalità generale regionale;
- d) risorse di altri soggetti pubblici e privati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 8

(Abrogazione)

1. L'articolo 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004) è abrogato.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

11 LUG. 2006



RELAZIONE

La dimensione dei bisogni delle persone anziane e disabili non autosufficienti ha assunto all'interno delle società più sviluppate una valenza tale che rende ogni giorno sempre più indispensabile una risposta pubblica che sostenga le famiglie le quali quotidianamente affrontano i complessi problemi legati alla presenza di una persona anziana o disabile non autosufficiente.

Da sempre in Italia la cura e l'assistenza delle persone non autosufficienti sono affidate prevalentemente alle pratiche familiari e una diminuzione anche piccola nella disponibilità delle famiglie può causare una forte crescita della domanda di assistenza e di servizi. La rete parentale presenta una gravissima fragilità, da un lato per le difficoltà delle famiglie più giovani di conciliare il lavoro con la cura dei congiunti non autosufficienti e dall'altro per i problemi di tenuta fisica dei nuclei più anziani a causa della fatica nella cura di disabili e grandi vecchi.

La non autosufficienza, soprattutto quella legata al prolungamento della durata della vita media, non può essere considerata un evento straordinario e sempre più l'ultima fase della vita richiederà con molta probabilità le cure di un assistente domiciliare o di un infermiere, oppure un ricovero, o comunque qualcuno che presti assistenza.

Fino ad oggi, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione, provenienti sia dal fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale sia da altri interventi specifici, a fronte di una progressiva riduzione degli stanziamenti statali provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali, i Comuni hanno cercato di sostenere le famiglie con servizi di assistenza a domicilio e di aiuto personale; ma è evidente che un problema di così forte e crescente impatto non può trovare soluzione negli strumenti ordinari dell'assistenza. E' necessario istituire un sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane e per i disabili non autosufficienti finanziato

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

P. Marrazzo

PM

con un fondo ad hoc, che eroghi contributi alle famiglie sulla base dei reali bisogni di assistenza, valutati sul territorio dai servizi sociali dei comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali. Si pone l'esigenza di una considerazione nuova del tema della non autosufficienza che contrasti l'istituzionalizzazione con supporti e sostegni di natura straordinaria.

Di fronte all'inerzia del legislatore statale di prevedere l'istituzione di un autonomo fondo per la non autosufficienza, finanziato con la fiscalità generale o con altri strumenti, nonostante la presentazione al Parlamento di una serie di proposte di legge in merito, si avverte la necessità a livello regionale di istituire con apposita legge regionale una fondo regionale per la non autosufficienza che consenta ai Comuni, attraverso l'approvazione di uno specifico piano distrettuale per la non autosufficienza, di intervenire in favore dei disabili e degli anziani non autosufficienti con interventi mirati e concordati con i vari soggetti pubblici competenti.

L'articolo 1 della proposta individua l'oggetto e le finalità della legge e istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza al fine di incrementare e razionalizzare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane e per i disabili non autosufficienti.

L'articolo 2 individua nelle persone non in grado di provvedere, anche in maniera temporanea, alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri i destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo. Il comma 2 dell'articolo al fine di individuare le persone non autosufficienti, rinvia ai criteri ed alle modalità previsti per la valutazione per l'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare e alle residenze sanitarie assistenziali.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

P. Marrazzo



Spa


L'articolo 3 individua gli interventi ed i servizi che è possibile finanziare con il fondo: tra gli altri si segnalano specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali, servizi di sollievo alla famiglia, dimissioni ospedaliere protette, assistenza domiciliare integrata per soggetti con patologie cronico-degenerative, forme di assistenza domiciliare e aiuto personale della durata di 24 ore ed anche nelle giornate festive e profestive, programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, interventi economici per concorrere a costi di deistituzionalizzazione.

L'articolo 4 individua le competenze della Regione, che attraverso una deliberazione della Giunta regionale individua le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali, i criteri e le modalità per regolare l'accesso ai servizi ed agli interventi, gli obiettivi e le priorità di intervento, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra i distretti sociosanitari, le procedure per la formazione dei piani distrettuali per la non autosufficienza, le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del fondo.

L'articolo 5 individua nel piano distrettuale per la non autosufficienza lo strumento con il quale i Comuni programmano gli interventi ed i servizi che finanziano con le risorse del fondo. Tale piano deve, fra l'altro, indicare le modalità organizzative e le risorse impiegate per la realizzazione degli interventi e dei servizi e le modalità di raccordo con le aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'articolo 6 individua nel piano di intervento personalizzato, predisposto dal servizio sociale del comune di residenza del soggetto non autosufficiente, in collaborazione con il medico di base e con le strutture che effettuano la valutazione della non autosufficienza e con il coinvolgimento dell'assistito e dei suoi familiari, lo strumento con il quale vengono individuate le prestazioni sociali e sanitarie da erogare in favore del soggetto non autosufficiente e le figure professionali impegnate,

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marzulli



15-1

ASSESSOR

11/05/12

ASSESSORATO

nonché viene predisposto un programma di incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 8 contiene l'abrogazione dell'articolo 55 della l.r. 11/2004.



REGIONE LAZIO
L'Assessorato alle Politiche Sociali
Avv. A. Martarelli



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

ASSESSORATO